

**Abstract Sez. Unite**  
**(a cura del dr. Pietro Molino)**

**609 088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione - Autonomia impugnabilità - Esclusione.**

Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla possibilità, o meno, di ricorrere autonomamente ed immediatamente per cassazione avverso il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova, le Sezioni Unite hanno affermato che *"L'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova"*.

**SS.UU. 31 marzo 2016 - dep. 29 luglio 2016, n. 33216, Presidente Canzio, Estensore Fidelbo**